



REGOLAMENTO

CERTIFICATO DI OPERATORE DI LAVORO AEREO



Regolamento

Certificato di Operatore di Lavoro Aereo

Ed. 1

pag. 3 di 10

INDICE

Art. 1	CERTIFICATO DI OPERATORE DI LAVORO AEREO	4
Art. 2	FONTI NORMATIVE	4
Art. 3	APPLICABILITA'	5
Art. 4	PRINCIPI CHE DISCIPLINANO IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OPERATORE DI LAVORO AEREO	5
Art. 5	REQUISITI TECNICI E OPERATIVI	5
Art. 6	DOMANDA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	8
Art. 7	RILASCIO, RINNOVO E MODIFICA DEL CERTIFICATO	8
Art. 8	SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO	9
Art. 9	REVOCA DEL CERTIFICATO	10
Art. 10	TARIFFE	10
Art. 11	DECORRENZA	10

Art. 1*Certificato di Operatore di Lavoro Aereo*

In accordo ai requisiti degli artt. li 789 e 790 del Codice della Navigazione, i servizi di “lavoro aereo per conto terzi”, sono esercitati da soggetti titolari di una “licenza per servizi di lavoro aereo ” rilasciata dall’ ENAC. Prerequisito per la concessione di detta licenza è il possesso ed in corso di validità, da parte del richiedente la licenza, di idoneo “Certificato di Operatore di Lavoro Aereo”.

Il Certificato stabilisce le condizioni ed i limiti nell’ambito del quale l’operatore può espletare la propria attività.

Il “Certificato di Operatore di Lavoro Aereo”, attesta che l’operatore ha la capacità professionale e l’organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l’esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza, per le attività aeronautiche di lavoro aereo in esso specificate.

Il presente regolamento congiuntamente al “Regolamento per il rilascio della licenza lavoro aereo “danno attuazione ai disposti del Codice della Navigazione.

Il Certificato di Operatore di Lavoro Aereo non è trasferibile ad altro operatore.

Art. 2*Fonti Normative*

Costituiscono fonti normative del presente regolamento:

- Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile;
- Regolamento della Commissione Europea (CE) 2042/2003;
- Regolamento della Commissione Europea (CE) 1702/2003;
- Codice della Navigazione come modificato ed integrato dal D.lg. del 09.5.2005 n° 96, e dal D.lg. 15.03.2006 n° 151;
- Convenzione relativa all’Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7.12.1944;
- Legge n. 241/1990;
- D.M. 25/06/1992, n. 467/T;
- Regolamento Tecnico ENAC.

Art. 3

Applicabilità

Il presente regolamento si applica per il rilascio del Certificato di Operatore di Lavoro Aereo per l'esecuzione di voli per attività economiche diverse dal trasporto aereo di passeggeri, merci e posta.

Art. 4

Principi che disciplinano il rilascio del Certificato di Operatore di Lavoro Aereo

Gli operatori che effettuano attività di lavoro aereo devono dimostrare di possedere capacità tecnico-operativa e idonea organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l'esercizio in sicurezza degli aeromobili in proprietà o in locazione, per le attività autorizzate, ed ottemperare agli obblighi associati ai loro privilegi.

Quanto sopra è attestato dall'ENAC mediante il rilascio di un "Certificato di Operatore di Lavoro Aereo".

L'ambito di applicazione delle attività, le condizioni ed i limiti sono specificati nel certificato stesso.

Il certificato autorizza il trasporto di persone effettuato per necessità dipendenti dalle suddetta attività nel numero massimo di sei.

Art. 5

Requisiti Tecnici e Operativi

I requisiti applicabili per la gestione della navigabilità continua degli aeromobili impiegati in attività di lavoro aereo, sono quelli stabiliti dall'Allegato I (Parte M) del regolamento della Commissione Europea (CE) N. 2042/2003 del 20 novembre 2003, ultima revisione. I requisiti tecnico-operativi applicabili sono quelli stabiliti dal RT IV/42/E par. 2.2, III/30/B, e III/30/C.

Nelle more dell'entrata in vigore in Italia, 28 settembre 2009, del suddetto Allegato I (Parte M) del regolamento (CE) N. 2042/2003 del 20 novembre 2003, come revisionato, per gli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale, in accordo alla comunicazione dell'ENAC alla Commissione Europea ed all'EASA ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento, i requisiti applicabili per la gestione della navigabilità continua degli aeromobili impiegati in operazioni di lavoro aereo, possono essere in alternativa quelli stabiliti dalle preesistenti regolamentazioni nazionali così come identificate nel regolamento Tecnico ENAC Quarto/42.

L'operatore, per ottenere il "Certificato di Operatore di Lavoro Aereo", deve disporre di:

1. una organizzazione tecnico-operativa adeguata all'attività che l'impresa intende effettuare, alla consistenza della flotta ed agli aspetti operativi dei requisiti tecnico-operativi applicabili del RT IV/42/E par. 2.2 e di un Responsabile delle Operazioni, nominato dall'impresa ed accettato dall'ENAC.

L'impiego dei piloti presso l'operatore è soggetto al completamento di un programma di addestramento iniziale ed al mantenimento delle qualifiche operative previste per lo svolgimento delle attività per le quali si intende richiedere il "Certificato di Operatore di Lavoro Aereo", in accordo ai contenuti nella pertinente parte del Manuale delle Operazioni.

I limiti dei tempi di volo, di servizio ed i requisiti di riposo del personale di condotta, sono disciplinati dalla normativa in vigore.

2. una base operativa dotata di locali adeguati per la consultazione della documentazione tecnico-operativa e per la pianificazione dei voli;
3. aeromobili provvisti di equipaggiamenti, dispositivi e dotazioni, in accordo al R.T. dell'ENAC (Terzo 30 B e 30 C), richieste per l'esecuzione dei voli nelle condizioni di impiego pianificate. La installazione e le relative limitazioni, riguardanti l'aeronavigabilità dell'aeromobile, dovranno essere preventivamente approvate in accordo all'Allegato (Parte 21) del regolamento (CE) 1702/2003;

e per la gestione dell'aeronavigabilità:

- (i) possedere un'approvazione per la gestione della navigabilità continua degli aeromobili impiegati, ovvero aver stipulato un contratto con un'impresa titolare di detta approvazione, rilasciata in accordo al Capitolo G, Sezione A, dell'Allegato I (Parte M) al regolamento della Commissione (CE) 2042/2003, come revisionato. Tale impresa deve garantire, limitatamente agli aspetti tecnici, il soddisfacimento dei requisiti tecnico-operativi stabiliti dal RT IV/42/E par. 2.2.;

- (ii) affidare la manutenzione degli aeromobili ad imprese approvate in accordo al paragrafo M.A.201 dell'Allegato I (Parte M) al regolamento della Commissione (CE) 2042/2003, per il tipo di aeromobile e, come applicabile in relazione, alla classificazione dello stesso (ad es. Large Aircraft) come definito nel regolamento della Commissione (CE) 2042/2003);

- (iii) nelle more dell'entrata in vigore (28 settembre 2009) in Italia del suddetto Allegato I (Parte M) del regolamento (CE) N. 2042/2003 del 20 novembre 2003, come revisionato, per gli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale, come stabilito e comunicato dall'ENAC alla Commissione Europea ed all'EASA ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento, i requisiti applicabili per la gestione della navigabilità continua e per l'affidamento e l'esecuzione delle manutenzioni per gli aeromobili impiegati in attività di lavoro aereo come appropriato in relazione alla tipologia di aeromobile, possono essere, in alternativa a quanto riportato nei precedenti punti (i) e (ii), quelli stabiliti per le attività di lavoro aereo dalle pre-esistenti regolamentazioni nazionali così come identificate nei relativi titoli del regolamento Tecnico ENAC (Quarto/42/E, Quarto/42/B, Terzo/31).

I requisiti minimi dell'organizzazione per le Imprese di lavoro aereo, nonché del contenuto della documentazione tecnico-operativa, sono fissati dall'ENAC in funzione del tipo d'impiego, alle approvazioni speciali riconosciute, alla consistenza e composizione della flotta.

La documentazione operativa include il Manuale delle Operazioni.

Nel caso in cui la gestione della navigabilità continua degli aeromobili sia affidata contrattualmente ad un'impresa terza in possesso delle appropriate approvazioni, il titolare di Certificato di Operatore di Lavoro Aereo, deve identificare nella propria organizzazione, un'idonea persona responsabile di monitorare l'assolvimento dei propri obblighi contrattuali ed il rispetto dei termini contrattuali da parte di detta impresa terza in modo da assicurare che la gestione della navigabilità ed il previsto supporto tecnico operativo per la sicurezza delle operazioni sia fornito nel tempo in accordo agli standard previsti dalla vigente regolamentazione.

Per la documentazione richiesta per l'ottenimento dell'approvazione dell'organizzazione dell'operatore di lavoro aereo quale impresa per la gestione della navigabilità continua degli

aeromobili autorizzati nell'ambito del Certificato di Operatore di Lavoro Aereo, l'impresa deve fare riferimento ai pertinenti regolamenti richiamati negli articoli precedenti.

La suddetta documentazione tecnica e tecnico-operativa può essere integrata in manuali equivalenti nel caso di imprese già in possesso di certificazione COA.

Fermo restando quanto stabilito del presente articolo, per gli operatori già in possesso di licenza di lavoro aereo l'ENAC, su richiesta dell'operatore stesso, può concedere un periodo transitorio massimo di 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e comunque non oltre il 28.9.2009, data in cui i requisiti tecnici diventano obbligatori in base al regolamento (CE) 2042/2003 come revisionato dal regolamento (CE) 1056/2008, per l'adeguamento ai requisiti del presente regolamento.

Un idoneo programma temporale di adeguamento ai requisiti dovrà essere sottoposto all'ENAC per approvazione.

Art. 6

Documentazione necessaria

La documentazione da presentare in allegato alla domanda di certificazione, è quella necessaria per dare risponidenza ai requisiti di cui all'Art. 5 - Requisiti Tecnici e Operativi - del presente regolamento.

Art. 7

Rilascio, Rinnovo e Modifica del Certificato

Rilascio

Il Certificato di Operatore di Lavoro Aereo viene rilasciato dall'ENAC, sulla base dell'esito favorevole dei propri accertamenti, alle imprese nazionali che dimostrano la risponidenza ai requisiti stabiliti negli articoli 5 e 6 del presente regolamento, secondo le modalità di applicazione dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

L'ENAC provvede a dare conferma per iscritto all'operatore dell'avvenuta approvazione dei documenti.

Nel caso di rilievi riscontrati all'impresa, il rilascio del Certificato di Operatore di Lavoro Aereo da parte dell'ENAC, può avvenire solo dopo l'efficace attuazione delle azioni correttive relative

a tutti i rilievi, emersi nel corso del processo di certificazione e comunicati per iscritto al richiedente.

Al Certificato di Operatore di Lavoro Aereo è associata la “Specifica delle Operazioni” nella quale, oltre alle operazioni autorizzate, sono riportate:

- le limitazioni (ove applicabili);
- le aree delle operazioni;
- le approvazioni speciali riconosciute all'operatore;

e il foglio flotta contenente gli aeromobili impiegati.

Rinnovo

Il Certificato e' rinnovabile, su richiesta del soggetto interessato, a seguito di esito favorevole degli accertamenti effettuati dall'ENAC.

Nel corso della validità del certificato, l'ENAC effettua l'attività di sorveglianza sia su base programmata che occasionale.

Modifica

La portata della certificazione specificata in un Certificato di Operatore di Lavoro Aereo in corso di validità può essere estesa o modificata dall'ENAC su richiesta dell'operatore, a seguito di esito favorevole dei propri accertamenti.

La revisione dei certificati segue un processo analogo a quello del rilascio e dipende dalla natura e dall'estensione delle modifiche all'organizzazione dell'impresa.

L'operatore è tenuto a notificare in anticipo all'ENAC le modifiche che hanno impatto sulle certificazioni rilasciate e gli eventi che possano avere impatto sulle condizioni della certificazione rilasciata.

Art. 8 *Sospensione del Certificato*

L'ENAC può adottare, nel rispetto della Legge n. 241/1990, provvedimenti di sospensione totale o parziale del Certificato di Operatore di Lavoro Aereo quando l'operatore non è in

grado di assicurare la rispondenza ai requisiti del presente regolamento o apporta modifiche senza la preventiva approvazione dell'ENAC .

Il certificato può essere altresì sospeso se l'operatore non consente all'ENAC l'effettuazione degli accertamenti di competenza ordinari o straordinari,.

Il periodo di sospensione non può superare i 6 mesi.

L'ENAC provvede a notificare all'operatore l'atto di sospensione, le motivazioni ed il tempo concesso per il rientro.

Art. 9*Revoca del Certificato*

Il Certificato è revocato nel caso in cui l'operatore non provveda a ripristinare la rispondenza ai requisiti previsti dal presente regolamento nei termini e nei tempi stabiliti dall'ENAC.

Il certificato è altresì revocato se non viene consentito l'accesso all'ENAC nei tempi indicati nel provvedimento di sospensione dell'ENAC.

L'operatore può presentare ricorso all'ENAC, avverso il provvedimento di revoca.

Art. 10*Tariffe*

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, si applica quanto previsto dal regolamento delle Tariffe dell'ENAC in vigore.

Art. 11*Decorrenza*

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito dell'ENAC.